

**COMUNE DI MONTAPPONE**  
**(Provincia di Ascoli Piceno)**

**REGOLAMENTO GENERALE DEL COMUNE IN TEMA DI ENTRATE,  
ANCHE TRIBUTARIE, COMPRENSIVO DELLE REGOLE PER  
L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI,  
NONCHÈ DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_

**CAPO I**  
**STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE**

**Art. 1 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**

- 1) Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, concernente "*Disposizioni in materia dei diritti del contribuente*".
- 2) I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
- 3) I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
- 4) I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
- 5) Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
- 6) I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

**Art. 2 - Informazione del contribuente e rapporti con le Associazioni ed i CAAF**

- 1) Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.
- 2) Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche), ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte, tasse ed altre entrate patrimoniali.
- 3) Il Comune informa le associazioni di categoria ed i centri di assistenza fiscale esistenti sul territorio, delle principali innovazioni introdotte nei regolamenti comunali disciplinanti i diversi tributi, mettendo a disposizione i relativi atti, promuovendo altresì consultazione con i medesimi soggetti, direttamente o su loro sollecitazione, su questioni di rilevante e generale interesse, al fine di assicurare coerenza di comportamento, nello spirito di reciprocità e correttezza tra uffici tributari e contribuenti.

**Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione**

- 1) Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- 2) Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale di un credito.
- 3) Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
- 4) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 07.08.1990 (vedi appendice), relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

- 5) Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

#### **Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti**

- 1) Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 241 del 07.08.1990 (vedi appendice), concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
- 2) Gli atti devono tassativamente indicare:
  - A. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - B. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
  - C. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - D. sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
- 3) La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale**

- 1) L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
- 2) Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
- 3) La compensazione di cui al comma 1, può riguardare non solo i tributi nella fase di riscossione ordinaria, ma anche le somme dovute in base ad accertamento con adesione. Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell'istituto della compensazione deve farne richiesta all'Ufficio tributi mediante comunicazione scritta, indicando esattamente l'operazione contabile che intende eseguire. Se nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Ufficio Tributi non provvede a dare risposta, si intende la compensazione così come indicata dal contribuente.
- 4) Per quanto non disciplinato si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, precludendo la compensazione, in considerazione delle difficoltà organizzative connesse, per i tributi riscossi tramite ruolo.

#### **Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

- 1) I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
- 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla

portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Non sono altresì punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

- 4) Non sono sanzionabili le omissioni o gli errori, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, nel caso in cui la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore, in quanto non ostacolano l'attività controllo. La regolarizzazione potrà essere effettuata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa (se la violazione concerne una dichiarazione) o apposita comunicazione da trasmettere all'Ufficio competente.

#### **Art. 7 - Interpello del contribuente**

- 1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio tributi, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
- 2) E' anche ammessa la presentazione di domande "cumulative", sempre fondate su casi concreti, da parte di soggetti che operano nella consulenza fiscale (Caaf e professionisti), che possono quindi svolgere una efficace azione di preselezione.
- 3) La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è annullabile. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 4) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
- 5) Nell'eventualità in cui il responsabile del procedimento rettifichi il parere reso, saranno sanzionati gli illeciti commessi a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del parere.
- 6) Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il responsabile del procedimento può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
- 7) Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.
- 8) Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al responsabile del procedimento un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
- 9) Il parere reso o il silenzio assenso formatosi, sono privi di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

#### **Art. 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

- 1) Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- 2) Nell'ambito di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'articolo 73 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 (vedi appendice) nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti. L'accesso può aver luogo per le abitazioni dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.
- 3) Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano

giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

- 4) Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
- 5) Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
- 6) La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
- 7) Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

#### **Art. 9 - Garante del contribuente**

- 1) Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27 luglio 2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

#### **Art. 10 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune**

- 1) Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
- 2) Nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni sono attribuite al funzionario responsabile del Settore di gestione dell'entrata medesima.
- 3) Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile del Settore al quale è affidata l'entrata, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

### **CAPO II ASPETTI GENERALI**

#### **Art. 11 - Oggetto della disciplina del regolamento**

- 1) Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 (vedi appendice), ed in particolare, delle disposizioni contenute nel Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (vedi appendice) in coordinamento con il Regolamento comunale di contabilità.
- 2) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
- 3) Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il Responsabile del Settore competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

## **Art. 12 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali**

- 1) Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.

## **Art. 13 - Regolamenti speciali**

- 1) Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
- 2) I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
- 3) Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

## **Art. 14 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.**

- 1) La determinazione delle aliquote, delle tariffe dei tributi e delle entrate patrimoniali compete alla Giunta e/o al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
- 2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), in deroga al principio posto dall'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, le relative deliberazioni devono essere esecutive entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine suindicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997 (vedi appendice).
- 4) Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 5) Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicate soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.

## **Art. 15 - Forme di gestione delle entrate**

- 1) Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 (vedi appendice), avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

## **Art. 16 - Soggetti responsabili della gestione**

- 1) La responsabilità della gestione delle entrate, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, è attribuita, mediante il P.E.G. o altro provvedimento della Giunta Comunale, al funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed al funzionario responsabile del Settore, per le entrate patrimoniali.
- 2) Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale; il funzionario responsabile del Settore è nominato dal Sindaco, e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.
- 3) Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
- 4) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio economico-finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'articolo 179 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (vedi appendice), entro dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

- 5) Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

#### **Art. 17 - Modalità di pagamento**

- 1) In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria e patrimoniale dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - A. versamento diretto alla Tesoreria comunale;
  - B. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
  - C. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
  - D. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'articolo 24, comma 39, della legge n. 449 del 27.12.1997 (vedi appendice). L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'articolo 45 del Regio Decreto n. 1736 del 21.12.1933 (vedi appendice), la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- 2) Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera C. del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.
- 3) Per i pagamento la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione, si osservano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29.09.1973 (vedi appendice) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 18 - Attività di verifica e di controllo**

- 1) I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione dell'attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
- 2) Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 (vedi appendice).
- 3) Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidati a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.
- 4) Gli uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241 del 07.08.1990 (vedi appendice).

#### **Art. 19 - Omissione e ritardo dei pagamenti**

- 1) La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
- 2) Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3) Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

#### **Art. 20 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione**

- 1) Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto

- obbligato.
- 2) Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

#### **Art. 21 - Procedimento di verifica e di controllo**

- 1) Nell'attività di verifica e di controllo i funzionari responsabili delle singole entrate si avvalgono prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
- 2) Gli uffici del Comune debbono trasmettere, al funzionario responsabile competente, copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento nonché tutte le informazioni che il predetto funzionario ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
- 3) Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
- 4) Quando non sia altrimenti possibile il funzionario responsabile acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

#### **Art. 22 - Procedimenti sanzionatori**

- 1) Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile del Settore, se trattasi di entrate patrimoniali.
- 2) Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 471 del 18.12.1997 (vedi appendice), avendo riguardo a quanto disposto dai Decreti Legislativi n. 471 del 18.12.1997, n. 472 del 18.12.1997 (vedi appendice), n. 473 del 18.12.1997 (vedi appendice) e successive modificazioni.
- 3) Il funzionario responsabile del Settore determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981 (vedi appendice).
- 4) Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 5) Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

#### **Art. 23 - Procedimenti contenziosi – Conciliazione giudiziale**

- 1) La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 546 del 31.12.1992 (vedi appendice). La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento del responsabile del tributo, sulla base di una apposita relazione del responsabile del procedimento. Il Sindaco del tributo promuove e resiste alle liti relative all'applicazione del tributo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'ente nella gestione della vertenza. Egli può, anche su parere conforme di un legale, promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 31.12.1992, quando il valore della vertenza non supera i 51.645,69 euro.
- 2) La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

#### **Art. 24 – Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima della relativa scadenza, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - A. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
  - B. ammontare del debito superiore a euro 413,16;
  - C. durata massima: quattro mesi;
  - D. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali

- disciplinanti ogni singola entrata o, in mancanza, nella misura legale;
- E. decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
2. **E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.**
3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi come sopra indicati;
4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a euro 206,58;
5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.329,14, le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

#### **Art. 25 - Riscossione volontaria**

- 1) La riscossione volontaria delle entrate e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 (vedi appendice).
- 2) La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili. La riscossione della T.A.R.S.U., effettuato a mezzo ruolo, sarà preceduta da avvisi di pagamento al fine di accelerare la procedura della riscossione stessa. Il funzionario responsabile determina il numero delle rate (due) e le relative scadenze con cui porre in riscossione i relativi ruoli, rendendoli esecutori con il proprio visto.

Non sono dovuti versamenti, né sono disposti rimborsi, qualora l'importo del tributo sia di importo non superiore ad € 5,00 ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e .T.O.S.A.P il cui limite si determina in Euro 1,50.

- 3) Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente si intendono spostati a tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

#### **Art. 25 bis – Regularizzazione spontanea tardiva**

- 1) Ai fini di una semplificazione e razionalizzazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
- a) del tributo o dei tributi dovuti, nei casi di omesso e parziale versamento;
  - b) della sanzione ridotta alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
  - c) degli interessi moratori sul tributo dovuto o tardivamente versato, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.
- 2) Il contribuente che provvede alla regularizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

#### **Art. 25 ter – Compensazione di debiti e crediti tributari**

- 1) E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.
- 2) L'Amministrazione comunale aderisce altresì alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali, previa adozione degli atti necessari per legge.
- 3) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuale eccedenza di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
- 4) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 30 giorni prima dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) il tipo di tributo dovuto ed il suo ammontare al lordo della compensazione;

- c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e tributo;
  - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
- 5) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
  - 6) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

## **Art. 25 quater – Definizione degli interessi su crediti e debiti**

- 1) La misura annua degli interessi è determinata nel limite di 0,50 (zero/50) punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione, giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 26 - Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910 (vedi appendice), o con ruolo esattoriale ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29.09.1973 (vedi appendice) e successive modificazioni. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di € 16,53 complessivi. L'abbandono non si applica qualora si tratti di somme dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al suddetto limite. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.
- 2) Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile del Settore, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale, dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente articolo 8.
- 3) Il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati i quali provvedono altresì ad apporre il visto di esecutorietà.

## **CAPO III AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI**

### **Art. 27 - Esercizio dell'autotutela**

- 1) Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile del Settore che gestisce l'entrata, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
- 2) Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
- 3) Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.
- 4) La definitività dell'atto impedisce l'esercizio dell'autotutela.
- 5) Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;

- evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
- 6) Oltre i casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, solo nel caso in cui l'atto non sia definitivo, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali che si sono concluse negativamente.
  - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
- 7) L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
- 8) Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità nonché, nelle fattispecie di interesse generale per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.
- 9) L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## **Art. 28 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.**

- 1) Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
- 2) Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
- 3) Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio Protocollo ne rilascia apposita ricevuta.
- 4) L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

## **Art. 29 - Accertamento con adesione**

- 1) Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997 (vedi appendice) e successive modificazioni.
- 2) L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordati e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.
- 3) Esulano pertanto nell'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette "di diritto" nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dal contribuente.

## **Art. 30 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

- 1) Quando sussistono le condizioni per l'emissione di un avviso di accertamento, suscettibile di essere definito con l'adesione del contribuente, l'ufficio può dare preventivamente inizio al procedimento di adesione, inviando al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dei servizi postale o, quando possibile, anche tramite fax o strumenti telematici, un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - A. il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
  - B. gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - C. il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione;
  - D. il nominativo del responsabile del procedimento.

- 2) Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.
- 3) Le richieste dei chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 4) La partecipazione del contribuente al procedimento non è comunque obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione.

#### **Art. 31 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente**

- 1) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può attivare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il procedimento dell'accertamento con adesione, presentando all'Ufficio tributi, con le modalità previste dell'articolo precedente apposita istanza in carta semplice.
- 2) Al fine di garantire a tutti i contribuenti la possibilità di avvalersi dell'istituto è fatta espressa comunicazione in calce all'avviso di accertamento di tale facoltà, delle modalità di esercizio e dei benefici ad essa connessi, nei casi in cui il procedimento non sia stato attivato preventivamente dall'ufficio.
- 3) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, l'Ufficio trasmette al contribuente l'invito a comparire con le modalità di cui all'articolo precedente.
- 4) Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito per un periodo non superiore a 15 giorni.
- 5) La richiesta è ammissibile soltanto se presentata, con le modalità di cui all'articolo 30, non oltre la data di comparizione indicata nell'invito.
- 6) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
- 7) Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

#### **Art. 32 - Atto di accertamento con adesione**

- 1) Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, l'accertamento venga concordato con il contribuente, il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.
- 2) Nell'atto devono essere indicati:
  - A. gli elementi, la documentazione e la motivazione su cui è fondata la definizione;
  - B. la liquidazione del maggior tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni dovute per effetto della definizione.
- 3) L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo per il quale si procede.

#### **Art. 33 - Perfezionamento della definizione**

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione di idonea garanzia per l'intera durata della rateazione aumentata di tre mesi oltre la scadenza dell'ultima rata nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.329,14 euro.
- 2) Il contribuente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione, qualora l'importo complessivamente dovuto a seguito dell'accertamento con adesione sia superiore a euro 413,16 può chiedere di effettuare il pagamento in forma rateale per un massimo di quattro mesi, in rate bimestrali o mensili di pari importo e, comunque, di importo non inferiore a euro 206,58.
- 3) Qualora non ricorrano ragioni di fondato pericolo per la riscossione, da indicare espressamente nell'atto, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
- 4) Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1 e/o della presentazione della garanzia ivi

prevista, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti e riacquisterà piene efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento originariamente notificato.

- 5) Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza anche soltanto di una delle rate successiva alla prima, si procede alla riscossione dell'intero debito residuo mediante escussione della garanzia ove prestata o, in sua assenza, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.
- 6) Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di pagamento è quella mediante ruolo, la definizione si considera perfezionata con l'iscrizione nei ruoli di riscossione degli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

#### **Art. 34 - Effetti della definizione**

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta:
  - A. la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3;
  - A. l'obbligo per il contribuente di pagare tutte le somme dovute;
  - B. la riduzione delle sanzioni di cui al successivo articolo 35, con esclusione di quelle per le quali non è ammessa la definizione agevolata indicata nell'articolo 29, comma 3. Sono dovuti gli interessi calcolati sul tributo.
- 2) L'accertamento con adesione non preclude comunque all'ufficio la possibilità di modificare eventuali errate liquidazioni del tributo originale da errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del contribuente.
- 3) Rimane peraltro salva la possibilità, per l'Ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei seguenti casi:
  - A. quando la definizione riguarda accertamenti parziali;
  - B. sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.
- 4) Nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dell'accertamento con adesione del contribuente emerga, in tutto o in parte, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, il funzionario responsabile del tributo ha il dovere di annullare, solo nel caso in cui l'atto non sia definitivo, l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela, avvalendosi dei poteri di cui al precedente articolo 27.

#### **Art. 35 - Riduzione della sanzione**

- 1) Con il perfezionamento dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta di un quarto del minimo previsto dalle leggi o dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.
- 2) L'esito negativo del procedimento di definizione, anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

#### **Art. 36 - Norma transitoria**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

#### **Art. 37 - Decorrenza e validità**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007
- 2) Dalla suddetta data è abrogata ogni altra norma locale non compatibile con le disposizioni del regolamento medesimo.

#### **Art. 38 - Formalità**

- 1) Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento:
  - A. è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
  - B. è inviato, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di

esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'articolo 52, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 (vedi appendice), insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.